



AUTORITA' DI BACINO
DEL FIUME PO



REGIONE LIGURIA



PROVINCIA DI GENOVA

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

ai sensi dell'art. 57 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36, e s.m.i.,

per l'approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova Provinciale - denominata VBP, costituente specificazione settoriale ai fini della difesa del suolo e del correlativo assetto insediativo, in attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11, delle relative Norme di Attuazione,

con valore di

INTESA

ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCp) di Genova relative all'attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI)

Genova, 23 marzo 2011

Sala Giunta della Provincia di Genova

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

ai sensi dell'art. 57 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36, e s.m.i.,
per l'approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova Provinciale - denominata VBP, costituente specificazione settoriale ai fini della difesa del suolo e del correlativo assetto insediativo, in attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11, delle relative Norme di Attuazione,

con valore di

INTESA

ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCp) di Genova relative all'attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI)

di seguito denominato "Accordo"

TRA

- l'**AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO**
- la **REGIONE LIGURIA**
- la **PROVINCIA DI GENOVA**

VISTI

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge (*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino*);
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po*";
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- in particolare, l'art. 57 (*Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore*) di tale Decreto;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a "*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

- in particolare, l'art. 20, comma 2 di tale Decreto, relativo alla predisposizione ed all'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- la Legge Urbanistica Regionale della Liguria 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i.;
- in particolare, l'art. 21, comma 2 della suddetta legge regionale;
- l'art. 8 della Legge Regionale della Liguria 21 giugno 1999, n. 18;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Adozione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*";
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s. m. i.;
- in particolare gli artt. 67 e 170, comma 2bis del suddetto Decreto (come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 13);

RICHIAMATI

- il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po*" (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con la Deliberazione del n. 18 del 26 aprile 2001, nonché le successive Varianti di tale Piano stralcio approvate a norma di legge;
- l'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) del PAI, con particolare riferimento all'art. 1, comma 11 di tali Norme, il quale dispone espressamente che "*i Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione*".
- La DGR Liguria n. 1182 del 18/10/2002 "*Disposizioni concernenti l'attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino di rilievo nazionale del fiume Po (PAI) nel settore urbanistico*".
- l' "*Accordo Preliminare ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la definizione dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova, affinché lo stesso assuma il valore e gli effetti del Piano di Bacino per la parte del territorio provinciale compresa nel bacino del fiume Po, ai sensi dell'art.57, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" sottoscritto tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Regione Liguria e la Provincia di Genova in data 23 marzo 2005;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino n. 15 del 19 luglio 2007, recante "*art. 12, comma 7, lett. d della legge 18 maggio 1989, n. 183 - Conferimento di delega al Segretario Generale per la stipulazione - ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - delle intese di cui all'art. 1, comma 11 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po*";
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio della Provincia di Genova con D.C.P. n. 1 del 22 gennaio 2002;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 58 del 8 ottobre 2008, recante l'adozione (ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L. R. n. 36/1997 e s. m. i.) di un "*Progetto di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento*" relativa alla porzione del territorio provinciale compresa nel Bacino Padano" (Variante denominata brevemente VBP);

PREMESSO CHE

- l'art. 17, comma 1 della legge n. 18 maggio 1989, n. 183 (ora sostituita dal D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.) definisce espressamente il Piano di bacino come "*piano territoriale di settore*", ed aggiunge che esso è lo "*strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le*

- azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato";*
- il comma 6ter del medesimo art. 17 della legge n. 183/1989 (introdotto dall'art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493) prevede inoltre la possibilità di adottare il Piano di bacino per stralci relativi a settori funzionali;
 - ai sensi del combinato disposto della norma di cui al punto precedente e dell'art. 1 del DL n. 180/1998 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 267/1998), il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po*" (di seguito brevemente definito PAI), il quale è stato successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
 - il PAI è lo stralcio del Piano di bacino del Po che persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino idrografico di detto corso d'acqua un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
 - il suddetto Piano stralcio, inoltre, ha esteso ai corsi d'acqua di tutto il bacino (ad eccezione del Delta) la delimitazione e la disciplina normativa delle Fasce fluviali già introdotta precedentemente dal "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (PSFF) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998);
 - l'art. 15 della legge 8 luglio 1990, n. 142 (ora art. 20, comma 2 del Testo Unico adottato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ha stabilito che la Provincia "*ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio*";
 - al pari del PAI, il PTCP costituisce uno strumento della pianificazione territoriale (nel senso visto in precedenza), ma rispetto al primo, esso ha carattere generale con riguardo all'intero ambito territoriale di sua competenza ed è perciò destinato, per sua natura, a recepire al suo interno le previsioni e le prescrizioni dei piani territoriali di settore che interessano il territorio di riferimento del PTCP stesso, nel rispetto di procedure e criteri prestabiliti dal legislatore;
 - l'art. 57 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce inoltre, al comma 1, che "*la Regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore [...] della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti*" prevedendo inoltre, al comma 2, che "*in mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale*";
 - la Legge Urbanistica della Regione Liguria 4 settembre 1997 n. 36, al Titolo III (*Pianificazione Territoriale di livello provinciale* - artt. 17 - 23), definisce i contenuti, gli elaborati, il procedimento di approvazione del piano provinciale, secondo i principi informativi e gli obiettivi di cui all'art. 2 "*Principi informativi della pianificazione territoriale*", stabilendo in particolare all'art. 20, c.1, lett. d) che nel PTC siano definite le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio e coordinati gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale;

- ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 della Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, e dell'art. 23 della Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36, la Regione Liguria ha previsto nel proprio ordinamento che, qualora i piani di settore vengano approvati successivamente alla formazione del piano territoriale provinciale, essi costituiscono specificazione dello stesso e che le specificazioni settoriali del Piano Territoriale di Coordinamento possano essere approvate mediante ricorso alla formazione di un Accordo di Pianificazione, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 57 della medesima Legge regionale 36/1997;
- in data 22 gennaio 2002, il Consiglio Provinciale di Genova ha approvato il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (con Deliberazione C. P. n. 1/2002);
- in data 23 marzo 2005 tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Regione Liguria e la Provincia di Genova è stato siglato l'*Accordo Preliminare ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la definizione dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova, affinché lo stesso assuma il valore e gli effetti del Piano di Bacino per la parte del territorio provinciale compresa nel bacino del fiume Po, ai sensi dell'art.57, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" (di seguito denominato Accordo Preliminare);
- l'Accordo Preliminare ha previsto la costituzione di un Gruppo di Lavoro con lo scopo di svolgere attività di interesse comune finalizzate ad elaborare una proposta contenente disposizioni tecnico - normative in base a cui fosse possibile procedere alla stipulazione dell'Accordo definitivo con valore di Intesa ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il Gruppo di lavoro ha concluso la propria attività in data 4 giugno 2008, con la presentazione di una Relazione tecnico-normativa, le cui elaborazioni riguardano il dissesto idraulico e idrogeologico e le norme di attuazione per i quattro sottobacini compresi nell'ambito del bacino del Po che interessa il territorio provinciale (Stura, Scrivia, Trebbia, Aveto), e la definizione delle fasce fluviali e degli interventi per il complessivo riassetto fluviale, limitatamente al sottobacino del torrente Stura, rinviando a successivi approfondimenti le analoghe elaborazioni nei restanti tre sottobacini;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione del n. 15 del 19 luglio 2007, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po ha conferito al Segretario Generale apposita delega per la stipulazione delle intese di cui all'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI;
- ai sensi dell'articolo 57, comma 2 della L. R. n. 36/97 e s.m.i. ed in forza della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 194 del 8 luglio 2008, in data 30 luglio 2008 è stata convocata la conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, enti ed altri soggetti preposti e competenti in materia, per la presentazione di un Progetto di Variante al P.T.C. provinciale, con consegna degli elaborati progettuali;
- nella conferenza, per quanto di competenza di ciascun Ente, sono stati espressi la preventiva valutazione positiva, nei termini indicati al comma 4 del medesimo art. 57, ed il riconoscimento che *"l'apparato normativo garantisce un sistema di tutela del territorio e dei vincoli non meno restrittivo delle Norme di Attuazione del PAI"*, riscontrandosi quindi la sussistenza delle condizioni per dare corso al procedimento per la stipulazione dell'Accordo di Pianificazione;
- con la deliberazione n. 58 del 8 ottobre 2008 il Consiglio Provinciale ha, pertanto, adottato la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova - denominata "Variante per il Bacino Padano" o VBP

- costituente specificazione settoriale ai fini della difesa del suolo e del correlativo assetto insediativo, in attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11, delle relative Norme di Attuazione; detta deliberazione è stata pubblicata sul BURL n. 58 del 5 novembre 2008 e su un quotidiano a diffusione regionale;
- la Variante è stata trasmessa al Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, quale Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ed ai soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 152/2006 e s. m. i., e dell'art. 46 della L. R. n. 10/2008, per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 4/2008;
- la Regione Liguria, con il Decreto n. 523 del 18 dicembre 2008, ha determinato che la Variante al PTC costituente specificazione settoriale ai fini della difesa del suolo e del correlativo assetto insediativo per il sottobacino del torrente Stura, in attuazione del PAI del Po, non sia sottoposta a VAS, a condizione che siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni formulate nella Relazione istruttoria allegata all'atto regionale, quale parte integrante e sostanziale; il Decreto 523/08 è stato sottoposto dalla Regione Liguria alle forme di pubblicità previste dalla norma di riferimento;
- gli atti e gli elaborati della Variante al PTC sono stati pubblicati mediante deposito presso i
- Comuni di Busalla, Campoligure, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Gorreto, Lorsica, Masone, Mignanego, Moconesi, Montebruno, Montoggio, Neirone, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, Rossiglione, S. Stefano d'Aveto, Savignone, Tiglieto, Torriglia, Valbrenna e Vobbia, a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 57, comma 4, lett. a) e b) della sopra richiamata L. R. 36/1997, per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 5 novembre 2008;
- in esito al deposito degli atti ed elaborati della Variante al PTC presso i Comuni, sono pervenute 20 osservazioni (di cui 15 entro i termini e 5 fuori termine); tutte le osservazioni e gli atti pervenuti nel corso del procedimento come sopra esperito sono stati valutati, anche se resi oltre i termini prescritti all'art. 57, comma 4, lett. a) - della L.R. 36/1997;
- la valutazione delle osservazioni è stata effettuata in due sedute istruttorie della Conferenza di servizi, svoltesi il 25 maggio 2009 ed il 23 giugno 2009, durante le quali sono state esaminate le osservazioni e definite le modifiche alla Variante in accoglimento parziale di alcune di queste, nonché le modifiche da apportare in adeguamento alle prescrizioni della Regione Liguria nel sopra richiamato Decreto n. 523 del 18 dicembre 2008 (c. d. Decreto "No VAS");
- le modifiche alla Variante al PTCP in accoglimento delle prescrizioni della Regione Liguria e delle osservazioni, come concordate nelle Conferenze istruttorie, sono state approvate con la Delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 30 settembre 2009, trasmessa unitamente agli elaborati della Variante al PTC alla Regione Liguria ed alla Autorità di Bacino per gli adempimenti di competenza, con note n. 114172 del 30 settembre 2009 e n. 119444 del 12 ottobre 2009;
- la Regione Liguria ha istruito la Variante e acquisito il voto del Comitato Tecnico Regionale (CTR) ai sensi dell'art. 22, c. 7 della L. R. 36/1997, formulato nelle sedute del 15 dicembre 2009 e del 20 aprile 2010;
- con D. G. R. n. 797 in data 9 luglio 2010, trasmessa alla Provincia ed alla Autorità di Bacino, la Regione ha espresso, con le prescrizioni e nei termini indicati nel voto del Comitato Tecnico regionale, parere favorevole in merito alla variante;
- la Provincia di Genova con la D.C.P. n. 52 del 21.07.2010 ha approvato lo Schema di Accordo di Pianificazione ai sensi dell'art. 57 della L. R. 36/1997, avente valore di Intesa nei termini qui rappresentati, ed

ha approvato la Variante al PTCP accogliendo le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale nel Voto n. 6 del 20 aprile 2010, dando l'assenso alla sottoscrizione dell'Accordo ed a ciò delegando il Direttore della "Pianificazione generale e di bacino".

- la Regione Liguria con DGR n. 196 del 23/02/2011 ha espresso parere favorevole nei confronti della Variante al PTCP e dello Schema di Accordo, dando mandato ai Direttori del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambiente per la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione.
- in data 23/03/2011 ha avuto luogo la Conferenza di Servizi in sede deliberante, nella quale i rappresentanti delle Amministrazioni, ritualmente autorizzati dagli organi competenti, hanno espresso gli assensi di competenza nel merito della Variante al PTCP affinché lo stesso assuma il valore e gli effetti del PAI del fiume Po, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11, delle relative Norme di Attuazione, ed ai fini del perfezionamento e della sottoscrizione del presente Accordo;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE

- il presente Accordo persegue la specifica finalità di realizzare un livello di tutela rispetto alle criticità idrauliche e geologiche complessivamente non inferiore a quello del PAI e adeguato al sistema territoriale della Provincia di Genova, anche attraverso il coordinamento con gli aspetti ambientali e paesistici propri del PTC di Genova, come modificato dalla Variante adottata con deliberazione C. P. n. 58 del 8 ottobre 2008 (VBP);
- per il perseguimento delle suddette finalità sono state effettuati gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica necessari a consentire al PTC di assumere gli effetti di tutela del territorio, per la porzione di territorio ricadente nel bacino padano e di garantire le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici a tale sistema di tutela, in attuazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI del Fiume Po

P. Q. S.

tra l'Autorità di bacino del fiume Po, la Provincia di Genova e la Regione Liguria

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse ed allegati

1. Le suesposte premesse e gli allegati menzionati nel presente Accordo ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Articolo 2 - Scopo ed oggetto dell'Accordo

1. L'Accordo ha per oggetto l'approvazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova ("VBP"), affinché lo stesso possa assumere gli effetti di tutela del territorio, per l'intero territorio provinciale ricadente nel bacino padano, in attuazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI del Fiume Po.
2. L'Accordo ha valore di Intesa, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del

"Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po" (PAI) e, in particolare, per il perseguimento, in forma specifica ed articolata, degli obiettivi e delle finalità generali di tutela e di sviluppo del territorio individuati dall'articolo 1, comma 3 delle medesime Norme.

3. L'Accordo attua altresì l'indirizzo - art. 25, comma 4, delle Norme di Attuazione del PAI - che prevede di estendere attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale la delimitazione delle fasce fluviali.

Articolo 3 (Contenuti ed effetti dell'Accordo)

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 1 della L. R. n. 36/1997 e s. m. i., la stipulazione del presente Accordo sostituisce, producendone gli effetti:
 - a. il parere regionale di cui ai commi 7 e ss dell'art. 22 della medesima L. R. n. 36/1997, in ordine al Progetto di Variante VBP al PTC di Genova adottato con Deliberazione C. P. n. 58/2008;
 - b. la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova di cui all'art. 22, comma 11 della suddetta Legge regionale, per l'approvazione definitiva della Variante VBP al PTC;
 - c. l'Intesa con l'Autorità di bacino del fiume Po prevista dall'art. 57 del D. lgs. n. 112/1998 e dall'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po" (PAI).
2. Ai sensi delle lettere a e b del comma precedente, dal giorno successivo alla stipulazione del presente Accordo il PTC di Genova è aggiornato ed integrato ad ogni effetto dagli Elaborati della Variante VBP di cui all'art. 4, comma 1, lett. A dell'Accordo medesimo.
3. Dalla medesima data di cui al comma 2, per effetto del presente Accordo il PTC di Genova integrato dagli Elaborati della Variante VBP, approvata in questa sede, assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio e, per la porzione del bacino del Po di propria competenza, trova applicazione in luogo del PAI vigente, con i limiti e nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui alle disposizioni successive. Di conseguenza, dalla data suddetta, gli elaborati del PAI vigente sono sostituiti dagli analoghi elaborati del PTC, secondo quanto indicato negli Allegati B1 (Matrice cartografica) e B2 (Matrice normativa) al presente Accordo.
4. Con riguardo a tutte le attività oggetto di specifiche disposizioni nell'ambito delle Norme di Attuazione del PAI per le quali il PTC non stabilisca un'espressa disciplina normativa, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni del PAI, salvo successive modifiche ed integrazioni adottate nelle stesse forme del presente Accordo.

Articolo 4 (Elaborati ed allegati)

1. La sottoscrizione del presente Accordo comporta l'approvazione dei seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante ed essenziale dell'Accordo medesimo:

A) Elaborati della Variante VBP al PTC di Genova:

a1) Elaborati relativi ai bacini idrografici interessati dalla VBP:

- R1 Relazione;
- N1 Norme di attuazione,
- T1 Ambito di applicazione della VBP;
- T2 Carta dei dissesti (n. 22 tavole);
- T3 Corografia con i sottobacini idrografici (n. 4 tavole);

- T4 Carta dei tratti indagati e delle sezioni idrauliche (n. 29 tavole);
- V1 Allegato "Verifiche idrauliche per l'individuazione delle aree inondabili dei bacini Scrivia, Trebbia e Aveto" (n. 3 CD);

a2) Elaborati relativi al Bacino idrografico del Torrente Stura:

- R2 Linee di intervento e Piano della manutenzione (T. Stura);
- R3 Rapporto preliminare (T. Stura);
- N2 Repertorio delle aree e degli interventi ricadenti nei limiti di progetto tra la fascia B e la fascia C (T. Stura) - Metodologia e Schede - Allegato alle norme
- N3 Repertorio delle aree e degli interventi per la costituzione dei corridoi ecologici (T. Stura) Metodologia e Schede - Allegato alle norme;
- N4 Verifiche idrauliche (T. Stura) - Metodologia e calcoli idraulici - Allegato alle norme;
- V2 Allegato "Verifiche idrauliche per l'individuazione delle aree inondabili e delle fasce fluviali" (T. Stura) -(n. 1 CD);
- T5 Carta della domanda di sicurezza (T. Stura) (n. 2 tavole);
- T6 Carta delle fasce fluviali (T. Stura) (n. 3 tavole);
- T7 Carta degli interventi (T. Stura);
- T8 Carta degli interventi per la costituzione dei corridoi ecologici (T. Stura);

B) Allegati per il coordinamento del PTC (come modificato dalla Variante VBP) con il PAI:

- Allegato B1: Matrice cartografica;
- Allegato B2: Matrice Normativa;

Articolo 5 (Principi ed indirizzi attuativi di carattere generale)

1. Dalla data di cui all'articolo 3, comma 2, le cartografie di cui all'Elaborato T2 (Carta dei dissesti) del PTC di Genova (modificato ed integrato dalla Variante VTB) sostituiscono le cartografie del PAI previgente relative alle aree in dissesto idraulico ed idrogeologico, nei termini riportati nell'Allegato B1 (Matrice cartografie) al presente Accordo. Per tali ambiti trovano applicazione le disposizioni normative del PTC in luogo di quelle delle Norme di Attuazione del PAI, come elencate nell'Allegato B2 (Matrice Normative), salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
2. Dalla medesima data di cui al comma precedente, le cartografie di cui all'Elaborato T6 (Fasce fluviali) del PTC di Genova (modificato ed integrato dalla Variante VTB) integrano le cartografie del PAI previgente relative alle Fasce fluviali e sostituiscono quelle dei dissesti per quanto riguarda il reticolo idrografico delimitato dalle fasce, nei termini riportati nell'Allegato B1 (Matrice cartografie) al presente Accordo. Per tali ambiti trovano applicazione le disposizioni normative del PTC in luogo di quelle delle Norme di Attuazione del PAI, come elencate nell'Allegato B2 (Matrice Normative), salvo quanto stabilito dall'articolo successivo. Le disposizioni normative del PTC di cui al presente comma corrispondono ai principi stabiliti dagli artt. 10, 11 e 12 delle NA del PAI ed alle Direttive dell'Autorità di bacino ivi richiamate.
3. Qualora, con riguardo ad una determinata fattispecie relativa ad ambiti, zone, aree, oggetti puntuali trovino applicazione due o più norme stabilite da piani territoriali vigenti e tra loro incompatibili, prevale la norma maggiormente restrittiva e cautelativa.

4. In ogni caso, le disposizioni del PTC per le materie oggetto della pianificazione di bacino per l'assetto idraulico ed idrogeologico sono da ricondurre ai principi e agli indirizzi contenuti nelle seguenti Norme di Attuazione del PAI: art. 1, commi 3, 7 e 9; art. 2; art. 6; art. 9, comma 12; art. 18, comma 3; art. 24; art. 29, comma 1; art. 30, comma 1.
5. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni della pianificazione di bacino di cui all'art. 18 (relativamente al dissesto idraulico ed idrogeologico in ambito collinare e montano) ed all'art. 27, commi 2 e 3 (relativamente alle Fasce fluviali) delle Norme del PAI viene effettuato nei riguardi del PTC, nei termini ivi indicati nelle relative Norme di Attuazione.
6. Nei territori interessati dal presente Accordo continuano a trovare applicazione le Direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero quelle Direttive regionali specializzate sulle realtà locali che garantiscono comunque coerenza sui metodi e sugli obiettivi di quelle adottate dall'Autorità di bacino del fiume Po.

Articolo 6 (Disposizioni per le aree a rischio idrogeologico molto elevato)

1. Gli elaborati del PTC relativi alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI hanno esclusivamente funzione ricognitiva. Rispetto a tali aree continuano a trovare applicazione le disposizioni vincolanti delle NA del PAI. Le procedure di modifica di tali aree non sono oggetto del presente Accordo.

Articolo 7 (Adempimenti e impegni successivi)

1. Le Amministrazioni stipulanti si impegnano, per quanto di competenza, a:
 - attivare, anche tramite appositi atti successivi procedure di condivisione, aggiornamento e trasferimento delle informazioni sui temi oggetto del presente Accordo, ivi comprese quelle oggetto di eventuali iniziative di studio riguardanti l'ambito territoriale provinciale che possono avere anche effetti sulla pianificazione di bacino;
 - attuare forme di monitoraggio/osservatorio sull'applicazione delle previsioni del PTC di Genova oggetto dell'Accordo medesimo, al fine di valutarne l'efficace attuazione, nonché per garantire la coerenza di tali previsioni con le altre componenti del Piano di bacino del Po ed il rispetto delle esigenze di trattazione unitaria e sistemica delle problematiche relative all'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino del fiume Po.
2. La Regione Liguria e la Provincia di Genova si impegnano a trasmettere alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po, secondo la specifica tecnica appositamente predisposta dall'Autorità di Bacino, i dati informativi relativi alle variazioni cartografiche inerenti alle aree in dissesto ed a quelle incluse nelle fasce fluviali individuate e normate nell'ambito del PTC e dei successivi aggiornamenti dello stesso.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, nonché per l'estensione delle fasce fluviali nei sottobacini dei torrenti Scrivia, Trebbia e Aveto, i soggetti sottoscrittori si impegnano, mediante opportune modalità di coordinamento a:
 - a. proporre azioni finalizzate a proseguire il processo di attuazione del PAI attraverso il PTCp, per l'estensione delle fasce fluviali, concordando i temi prioritari che saranno oggetto di approfondimento;
 - b. effettuare il monitoraggio degli effetti dell'attuazione dell'Accordo;

- c. avanzare proposte che si rendessero eventualmente necessarie per l'attuazione del presente Accordo.
4. Gli aggiornamenti di cui all'art.1, comma 9, delle NA del PAI e gli eventuali studi di approfondimento di area vasta promossi dall'Autorità di Bacino del Po e aventi carattere di necessità in recepimento di dispositivi nazionali o comunitari, sono preventivamente comunicati agli altri sottoscrittori del presente Accordo. Le eventuali modifiche o integrazione alla delimitazione delle Fasce, che potranno scaturire da tali approfondimenti danno corso alla procedura di Variante del PAI, salvo che le parti convengano di aggiornare il presente Accordo.

Articolo 8 (Durata e modificazioni dell'Accordo)

1. Per la parte di cui all'art. 3, comma 1 lett. c), il presente Accordo ha valore a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, c. 9 delle Norme del PAI ed è soggetto a verifica di adeguatezza nei termini indicati all'art. 23, c. 3, 4 e 5 della L. R. 36/1997.
2. Durante la vigenza dell'Accordo, i progetti di Variante al PTC promossi dalla Provincia di Genova che comportino modifiche agli Elaborati di cui al precedente articolo 4 devono essere previamente concordati dai sottoscrittori e, qualora ricorrano le condizioni specificate nelle Norme della Variante VBP al PTC, devono costituire oggetto di specifico aggiornamento del presente Accordo. Le eventuali Varianti al PTC approvate in assenza di tale accordo conservano esclusivamente il valore e gli effetti di cui all'art. 57, comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
3. Qualora si rendesse necessario procedere all'integrazione, modifica e aggiornamento del presente Accordo, i soggetti sottoscrittori potranno procedere al rinnovo dell'Intesa con le stesse modalità e con le medesime forme utilizzate per la presente stipulazione, previa verifica congiunta della coerenza dei suoi contenuti rispetto alle variazioni nello stato di fatto e di diritto intervenute nel frattempo.
4. Le modifiche ed il rinnovo in forma tacita della presente Intesa non sono ammessi in alcun caso.

Articolo 9 – Controversie

1. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 11, comma 5 e 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente atto sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Accordo, sottoscritto in triplice originale, viene depositato agli atti della Provincia di Genova, della Regione Liguria e dell'Autorità di bacino del fiume Po.
2. L'Accordo e gli allegati saranno pubblicati, nei modi di cui al comma 4, punto e), dell'art. 57 della L. R. n. 36/97.

Genova, il 23 marzo 2011

Per l'Autorità di bacino del fiume Po


Per la Regione Liguria

Per la Provincia di Genova

Dott. Francesco Puma

Dott.ssa Gabriella Minervini

Dott. Mauro Lombardi


Dott. Pier Paolo Tomiolo